



  
**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Compensivo "Primo Levi"**  
 Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM)  
 Tel./Fax 0693540044 – C. F. 90049500581 – C.U: UF5D2G  
 RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV  
 Email: [rmic8a7009@istruzione.it](mailto:rmic8a7009@istruzione.it) -  
[rmic8a7009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it)  
 Sito web: <https://compensivoprimolevi.edu.it>

**Circolare n. 65****Al personale a tempo determinato****Al DSGA****Agli Atti****Notifica su RE****PUBBLICATA IN:** <https://www.compensivoprimolevimarino.edu.it>

**OGGETTO: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato – a.s. 2026/2027. Informativa formale ed invito alla programmazione (D.L. 7 agosto 2026, n. 144).**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in vigore dall'8 agosto 2026), e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che modifica il citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ponendo a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di garantire la possibilità di fruire delle ferie, di invitare formalmente il personale a fruirne e di informarlo tempestivamente che le ferie non godute per scelta consapevole andranno perse senza diritto a monetizzazione;

**CONSIDERATO** che la nuova disciplina di cui al D.L. n. 144/2026 trova applicazione con riferimento alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione;

**RICHIAMATE** le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, le quali precisano che l'onere informativo e di invito del Dirigente Scolastico riguarda in particolare la possibilità per i docenti di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, nei giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative o collegiali;

**VISTO** l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**VISTO** l'art. 35, comma 2, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

**VISTE** le note ministeriali e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato in materia di liquidazione dell'indennità sostitutiva per il personale a tempo determinato;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio [Circolare n.143880 del 11/02/2026](#) relativa alla determinazione del calendario scolastico per l'a.s. 2026/2027;

**DATO ATTO** il calendario scolastico della Regione Lazio per l'a.s. 2026/2027 prevede:

– le attività didattiche hanno inizio martedì 15 settembre 2026; – le attività didattiche terminano martedì 8 giugno 2027 per la scuola primaria e secondaria e mercoledì 30 giugno 2027 per le scuole dell'infanzia, per un totale previsto di n. 204 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, ridotto di una unità qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adattamento del calendario scolastico (anticipo delle lezioni al 14 settembre 2026 e recupero di detto giorno il 07/12/2026);

**DATO ATTO** altresì che il calendario scolastico della Regione Campania prevede la sospensione delle attività didattiche nei seguenti periodi:

- tutte le domeniche;

4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia (O.M n. 106 del 10/06/2026);

1° novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, Natale; il 26 dicembre;

1° gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania; lunedì dopo Pasqua;

25 aprile, Anniversario della Liberazione;

1° maggio, Festa del Lavoro;

2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

11 giugno Festa del patrono della Città di Marino (giorno di lezione per la scuola dell'infanzia)

**DATO ATTO** dell'approvazione adattamento calendario scolastico 2026/2027 Delibera n. 156 Consiglio d'Istituto del 18/05/2026 su proposta della delibera del Collegio dei Docenti n. 74 del 14/05/2026 come approvato dalla Regione Lazio con nota 613838 del 15/06/202 che prevede la sospensione delle attività didattiche anch'esse nei giorni :

Lunedì 31 maggio 2027

Martedì 01 giugno 2027

**ciò RITENUTO** di doversi adempiere formalmente agli obblighi organizzativi, di invito e informativi posti a carico dell'Istituzione Scolastica; tutto premesso il e considerato parte integrante del presente atto,

### **INVITA**

il personale docente con contratto a tempo determinato a programmare e **a presentare tempestivamente** istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi nella durata del proprio contratto di lavoro, come definiti dal calendario scolastico regionale Lazio sopra riportato nei suoi adattamenti

Per il personale il cui contratto si protragga oltre il termine delle lezioni (es. fino al 30 giugno 2027), anche nel periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni (8 giugno 2027) e il termine del rapporto di lavoro, in tutte le giornate libere da scrutini, esami di Stato, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni programmati nel Piano annuale delle attività.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. **La richiesta di fruizione dovrà essere inoltrata tramite il portale/gestionale AXIOS in uso presso l'Istituto.**

## AVVISA E INFORMA

ai sensi del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che: dal – La presente comunicazione costituisce formale invito per la fruizione delle ferie spettanti nei periodi consentiti calendario scolastico e dalla normativa vigente.

– Qualora il personale docente a tempo determinato, posto nella concreta condizione di fruire delle ferie nei periodi sopra individuati, scelga consapevolmente di non richiederle o non avvalersene, tali ferie **andranno definitivamente perse al termine del rapporto di lavoro e non potranno dare luogo ad alcuna indennità finanziaria sostitutiva (monetizzazione).**

– La corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del contratto rimane limitata esclusivamente ai casi in cui vi sia una comprovata e oggettiva impossibilità di fruizione non imputabile alla volontà del lavoratore (es. malattia, congedi imperativi) ovvero alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato concretamente possibile fruirne ai sensi della L. 228/2012.

**Marino 30/09/2026**

**Il dirigente scolastico**

*Francesca Toscano(\*)*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993